

CLP-REACH 2020

SANIFICANTI DEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO
Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie

Bologna, 2 dicembre 2020 - ONLINE

Sanificazione:
tutela dei lavoratori e degli utilizzatori
professionali.

Carlo MUSCARELLA, Celsino GOVONI
Gruppo Tecnico Interregionale
REACH e CLP

CLP-REACH COVID2020

CONTENUTI

- LE INDICAZIONI NORMATIVE E TECNICHE ADOTTATE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
- PROCEDURE DI SANIFICAZIONE
- INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA SANIFICAZIONE
- LE INFORMAZIONI FONDAMENTALI DA REPERIRE SULL'ETICHETTA, SCHEDE TECNICHE E SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- VERIFICA DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DELLE DITTE A CUI AFFIDARE I LAVORI DI SANIFICAZIONE
- CONCLUSIONI

LE INDICAZIONI NORMATIVE E TECNICHE ADOTTATE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 1/3



- Provvedimenti governativi
 - DPCM 3 novembre 2020
 - allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (24 aprile 2020);
 - allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020;
 - ...
- Provvedimenti regionali

LE INDICAZIONI NORMATIVE E TECNICHE ADOTTATE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 2/3



- Circolari Ministero della Salute

- N.5443 del 22/2/2020.

Oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti.

- pulizia in ambienti sanitari;
 - **pulizia di ambienti non sanitari;**
 - ...

- N.17644 del 22/5/2020.

Oggetto: Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

LE INDICAZIONI NORMATIVE E TECNICHE ADOTTATE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 3/3



- Rapporti ISS COVID
 - Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”
 - Rapporto ISS COVID-19 n.7/2020 Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2
 - **Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020** “Raccomandazioni ad interim sui **disinfettanti** nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”
 - **Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020** Raccomandazioni ad interim sulla **sanificazione di strutture non sanitarie** nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento
 - Rapporto ISS COVID-19 n.33/2020 Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2
 - Rapporto ISS COVID-19 n.56/2020 Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 1/8

Nei Protocolli per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nelle Linee Guida per la riapertura delle attività dei settori specifici si fa frequentemente riferimento all'adozione di misure di igiene e sanificazione per le superfici, utilizzando diversi termini:

- pulizia;
- igienizzazione;
- disinfezione;
- sanificazione.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 2/8

Nel **Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, N.274** “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994, N.82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” vengono fornite le definizioni delle attività di:

- **Pulizia**, come quelle che riguardano il complesso di **procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia** da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza (si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per l'ambiente e le superfici).
- **Disinfezione**, come quelle che riguardano il complesso dei **procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni** (si utilizzano prodotti disinfettanti).
- **Sanificazione**, come quelle attività che riguardano **il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima** per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 3/8

Fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e quanto previsto per i settori lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” allegato al DPCM 03/11/2020, prevede oltre alle pulizie giornaliere:

- **sanificazioni straordinarie**, da effettuarsi specificamente con le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute N.5443 del 22/2/2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19;
- **sanificazioni periodiche**, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch e mouse), spogliatoi e delle aree comuni e di svago.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 4/8

La Circolare del Ministero della Salute N.5443 del 22/2/2020 dispone che se in un ambiente ha soggiornato un caso confermato COVID-19

- i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa **pulizia con acqua e detergenti** comuni prima di essere nuovamente utilizzati;
- per la successiva decontaminazione, si raccomanda l'uso di **ipoclorito di sodio 0,1%** dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare **etanolo al 70%** dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 5/8

Nella Circolare del Ministero della Salute N.17664 del 22/5/2020 viene specificato che se il posto di lavoro, o l'azienda **non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria**, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 6/8

Nella medesima Circolare viene inoltre specificato che:

- ...
- interruttori della luce e maniglie delle porte o altre **superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati** utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti (anche, ad esempio, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili).

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 7/8

Inoltre vengono fornite indicazioni sulle procedure di pulizia e sanificazione per **ambienti esterni** di pertinenza:

- è necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne;
- **nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione;**
- alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone;
- **non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico (vedi anche Rapporto ISS COVID-19 n. 7/2020).**

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 8/8

Per definire le procedure di sanificazione da adottare per specifici ambienti di lavoro bisogna fare riferimento:

- al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrato in data 24 aprile 2020;
- alle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province come adottate dalle singole Regioni;
- ad eventuali Protocolli di settore;
- alle Linee Guida nazionali in materia di sanificazione.



INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA SANIFICAZIONE 1/2

Si sottolinea che nella Circolare del Ministero della Salute N.5443 del 22 febbraio 2020 per la disinfezione di ambienti non sanitari in cui ha soggiornato un caso confermato COVID-19, viene indicato che devono essere utilizzati:

- acqua e **detergenti** comuni per la pulizia;
- **ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%** per la disinfezione successiva alla pulizia;



INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA SANIFICAZIONE 2/2

Nel caso che i prodotti disinfettanti sopra indicati nella Circolare N. 5443 non siano adatti per le sanificazioni ordinarie e straordinarie è utile far riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n.19 per le indicazioni da seguire per l'individuazione dei prodotti disinfettanti adeguati.

In estrema sintesi è necessario individuare prodotti autorizzati come PMC o come Biocidi con dichiarata efficacia virucida.



LE INFORMAZIONI FONDAMENTALI DA REPERIRE SULL'ETICHETTA, SCHEDE TECNICHE E SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

Innanzitutto tramite la lettura dell'**etichetta**, della **scheda tecnica** e della **Scheda di Dati di Sicurezza** (SDS) bisogna preliminarmente accertarsi che il prodotto sia adatto per l'uso previsto.

Per i disinfettanti bisogna verificare:

- che il prodotto sia stato regolarmente autorizzato;
- per quali agenti biologici è efficace;
- il tempo di azione;
- le modalità di utilizzo;
- l'adeguatezza riferita alle superfici da disinfettare;
- l'assenza di rilascio di prodotti pericolosi sulle superfici da disinfettare.

E accertarsi che a parità di efficacia non esistano prodotti meno pericolosi per la salute e per l'ambiente.



LE INFORMAZIONI FONDAMENTALI DA REPERIRE SULLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Sulla **Scheda di Dati di Sicurezza** dei detergenti o disinfettanti classificati come pericolosi o, se non classificati come pericolosi, contenenti sostanze pericolose in concentrazioni per le quali vige l'obbligo della redazione della SDS, sono riportate le indicazioni da rispettare per un **uso sicuro** dei prodotti in questione.

Tra l'altro, ad esempio, oltre alle informazioni sugli ingredienti, sui pericoli, sulle misure di pronto soccorso, sulle misure in caso di rilascio accidentale, sulla manipolazione e immagazzinamento, nella sezione 8 della SDS sono riportate le **indicazioni riguardanti le tipologie di DPI da utilizzare per il controllo dell'esposizione**.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La Circolare Ministero della Salute N.5443 del 22/2/2020 specifica che per la pulizia e disinfezione degli ambienti in cui hanno soggiornato casi COVID-19 confermati, tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI:

- filtrante respiratorio **FFP2 o FFP3**;
- protezione facciale (**visiera protettiva**);
- **guanti** monouso;
- **camice** monouso impermeabile a maniche lunghe;

e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

I DPI sopra descritti sono stati individuati per tutelare gli operatori dalla possibile esposizione al virus SARS-CoV-2 e potrebbero essere sufficienti anche per tutelare l'operatore dall'eventuale pericolosità dei detergenti o disinfettanti utilizzati. Comunque è necessario effettuare una specifica **valutazione dei rischi** facendo riferimento alle indicazioni riportate sulle Schede di Dati di Sicurezza.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

- I lavoratori individuati per le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, nell'ambito della **formazione prevista dall'art.37 del D.Lgs.81/08**, dovranno essere opportunamente formati sui pericoli dei prodotti da utilizzare e sulle corrette procedure per i loro impiego. Ovviamente la tematica dovrà essere oggetto di formazione anche per gli altri ruoli aziendali (Dirigenti, Preposti, RLS...);
- Decreto Ministeriale 10 ottobre 2017 “Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato” all'art.6 “Formazione degli utilizzatori professionali” è previsto che un Accordo da approvare in Conferenza Stato-Regioni, non ancora adottato, sancisca la **formazione destinata agli utilizzatori professionali dei Biocidi**;
- il Titolo III Capo II del D.Lgs.81/08 prevede che per i DPI di III[^] categoria venga effettuato uno specifico **addestramento**. I DPI che tutelano gli utilizzatori da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili dipendenti dall'esposizione a sostanze e miscele pericolose o da agenti biologici nocivi rientrano appunto nella III[^] categoria.

VERIFICA DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DELLE DITTE A CUI AFFIDARE I LAVORI DI SANIFICAZIONE



Come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs.81/08, in caso di affidamento dei lavori di sanificazione ad un'altra impresa, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di **verificare l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto. La verifica deve essere eseguita attraverso:

- l'acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
 - le ditte che effettuano pulizia, disinfezione e **sanificazione** possono essere abilitate e iscritte al Registro delle Imprese solo dopo aver dimostrato alla Camera di Commercio di possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 luglio 1997, N.274;
- l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del **possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**.

Inoltre si ricorda che il datore di lavoro committente, in caso di appalto di pulizie, disinfezioni e sanificazioni deve anche promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando il **DUVRI**.

CONCLUSIONI

- Considerando quanto detto è evidente che le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione volte al contrasto e al contenimento del virus SARS-CoV-2 debbano essere **definite per ogni specifico ambiente di lavoro e attentamente pianificate e organizzate.**
- Facendo riferimento ai documenti sopra citati e adattando le indicazioni riportate agli specifici ambienti di lavoro si possono ottenere delle procedure chiare da utilizzare anche per la **formazione dei lavoratori** che dovranno applicarle.
- Infine l'adozione di un **cronoprogramma e di un apposito registro**, nell'ambito del Protocollo aziendale elaborato sulla base delle indicazioni riportate nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", sicuramente può assicurare una **corretta gestione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.**



Buon Lavoro!

CLP-REACH COVID2020